



Provincia di
Savona

Settore Risorse Umane e Finanziarie

Servizio Provveditorato, Economato, Patrimonio

**REGOLAMENTO per la
CONCESSIONE in uso
temporaneo di LOCALI di
proprietà della Provincia di
SAVONA**



INDICE

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 - Locali disponibili	3
Art. 3 - Forme di Concessione	4
Art. 4 - Soggetti Richiedenti	5
Art. 5 - Canone e rimborso spese per Concessioni per attività saltuarie.....	6
Art. 6 - Canone e rimborso spese per concessioni in uso continuativo	6
Art. 7 - Uso gratuito	7
Art. 8 – Cauzione	7
Art. 9 - Presentazione istanza per utilizzo locali nei casi di concessioni per attività saltuarie.....	7
Art. 10 - Obblighi del concessionario	8
Art. 11 - Modalità di utilizzo delle attrezzature per la concessione della sala “Caduti di Nassiriya”.....	9
Art. 12 - Modalità di rilascio delle concessioni per attività saltuarie	10
Art. 13 - Modalità di rilascio delle concessioni in uso continuativo	10
Art. 14 - Divieto di sub-concessione	11
Art. 15 - Sospensione o revoca della concessione	11
Art. 16 - Regime di responsabilità	11
Art. 17 – Competenze	12
Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie	12
Art. 19 – Controversie	12
Allegato 1	13



Art. 1

Oggetto

- a) il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo di locali di proprietà della Provincia di Savona, regola l'utilizzo, la gestione, i criteri e le modalità di richiesta, l'assegnazione dei locali da parte di soggetti pubblici e privati, enti, associazioni, gruppi comunque denominati e singoli cittadini per le seguenti finalità:
- iniziative di carattere sociale, culturale, storico, artistico, delle tradizioni locali, ricreativo, sportivo e ambientale;
 - assemblee, seminari, incontri, convegni e manifestazioni nei campi dell'arte, della cultura, dell'educazione musicale, dello sport, delle politiche giovanili e dei servizi sociali;
 - assemblee, seminari, incontri tra cittadini per finalità riconosciute dall'amministrazione;
- b) le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere senza fini di lucro. L'utilizzo dei locali è riservato in via prioritaria per lo svolgimento di attività istituzionali. La concessione è subordinata sempre e comunque alle finalità generali e alle esigenze di programmazione della Provincia. I locali, infatti, possono essere concessi solo se nel periodo richiesto non siano state programmate attività organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Provinciale. La concessione dei locali è inderogabilmente subordinata all'effettiva disponibilità degli stessi e alla mancanza di motivi ostativi di qualunque genere (tecnici, amministrativi, ecc.).

Art. 2

Locali disponibili

- a) i locali che la Provincia di Savona può mettere a disposizione sono elencati nell' "Allegato 1" del presente Regolamento e sono gestiti dal Servizio Patrimonio. Tale elenco è suscettibile di integrazioni con la individuazione di ulteriori possibili locali che saranno messi a disposizione previa autorizzazione del Presidente della Provincia che ne determina i canoni di cui ai successivi artt. 5 e 6;
- b) le iniziative oggetto della richiesta di concessione devono essere svolte senza arrecare disturbo alle attività ordinariamente svolte nell'immobile di proprietà provinciale;
- c) non sono, comunque, ammesse attività ritenute lesive dei principi fondamentali dell'ordinamento statale. L'elenco dei locali di proprietà della Provincia disponibili per la concessione viene approvato con decreto del Presidente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- d) i locali sono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano abitualmente;
- e) l'eventuale spostamento di suppellettili o l'introduzione di altri arredi può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente del Patrimonio;
- f) il periodo di tempo di concessione varia in relazione al locale richiesto, alla natura della manifestazione ed alla concomitanza con altri impegni nel medesimo locale o nei locali contigui. In particolare, per le sale di seguito elencate si osservano le prescrizioni di riportate:

**a) Sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini”**

La sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini” è riservata, di norma, alle attività dell’Amministrazione (Consiglio, Commissioni consiliari e Gruppi consiliari), nell’esercizio delle loro attività istituzionali. L’uso della sala, può essere concesso per scopi istituzionali ed, in casi eccezionali, per riunioni di rilevante importanza per un periodo non eccedente a due giorni consecutivi, può altresì essere prevista la presenza di un soggetto autorizzato dalla Provincia.

Di norma la Sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini” viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

b) Sala riunioni della Giunta provinciale

La sala della Giunta provinciale è riservata, di norma, alle attività istituzionali dell’Ente.

L’uso della sala può essere concesso per scopi istituzionali ed, in casi eccezionali, per riunioni di rilevante importanza.

Di norma la Sala della Giunta Provinciale viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

c) Ridotto della sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini”

L’uso del ridotto della sala Consiglio non può essere concesso nelle giornate di seduta del Consiglio provinciale, né in quelle destinate alle riunioni delle Commissioni consiliari.

Di norma la Sala del Consiglio provinciale viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

d) Sala “Caduti di Nassiriya”

La sala “Caduti di Nassiriya” può essere concessa per esposizioni ed altre iniziative, con possibilità di svolgimento contestuale nella stessa di più manifestazioni. In tale ultimo caso al Concessionario viene consegnato, a cura della Segreteria del Presidente, un elenco contenente le iniziative programmate nella sala, nel periodo interessato.

La sala viene concessa in uso per periodi che non possono superare i dieci giorni consecutivi, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.

L’uso della sala “Caduti di Nassiriya” può essere riservato, per determinati periodi dell’anno, alle iniziative dell’Amministrazione.

e) Locale Piano terra

Al piano terra del Palazzo Provinciale insiste un locale di mq. 19, adiacente all’atrio di ingresso del Palazzo, ed avente un ingresso indipendente dal porticato esterno che affaccia su via Sormano.

Il locale può essere concesso per l’indizione di riunioni, incontri e altre specifiche attività propedeutiche al raggiungimento degli scopi associativi dei richiedenti. Il Locale al Piano terra può essere concesso anche per un periodo eccedente a un mese.

Art. 3**Forme di Concessione**

- a) la concessione dei locali di cui all’art. 2 del presente Regolamento può essere fatta nelle seguenti forme:
- concessione in **uso esclusivo**
 - concessione in **uso non esclusivo**
 - concessione per **attività saltuarie**
 - concessione in **uso continuativo**



1. per concessione in **uso esclusivo** si intende l'utilizzo del locale solo da parte del richiedente, (con consegna in esclusiva delle chiavi del locale), con esclusione della possibilità di utilizzo da parte di chiunque altro, eccetto, casi particolari concordati con l'Amministrazione Provinciale;
 2. per concessione in **uso non esclusivo** si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire, dello stesso impianto o locale, accedendo ai locali in fasce orarie ben determinate e/o con cadenza periodica;
 3. per concessione per **attività saltuarie** si intende l'utilizzo dei locali di proprietà provinciale per un periodo non superiore a un mese, salvo diversa indicazioni del Presidente della Provincia;
 4. per concessione in **uso continuativo** si intende l'utilizzo dei locali di proprietà provinciale per un periodo superiore a un mese. Tale tipo di utilizzo viene disciplinato da apposita concessione e non potrà superare la durata di 2 (due) anni, eventualmente rinnovabile quando sussistano le condizioni, previa adozione di apposito atto;
- b) le concessioni per attività saltuarie e in uso continuativo possono essere di tipo esclusivo o non esclusivo. La concessione dell'uso da parte della Provincia non esonera il richiedente dall'obbligo di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti.

Art. 4 **Soggetti Richiedenti**

- a) la richiesta di utilizzo temporanea di locali provinciali può essere avanzata da:
- Associazioni culturali, ambientaliste e associazioni/sportive;
 - Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
 - Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'amministrazione provinciale;
 - Organismi religiosi;
 - Organismi ed istituzioni scolastiche;
 - Enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività;
 - Istituzioni pubbliche, fondazioni o comitati.
- b) la concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, (es. privati cittadini, singoli o riuniti in gruppi spontanei), purché l'iniziativa promossa presenti i seguenti requisiti:
- sia ritenuta di interesse collettivo;
 - abbia carattere culturale, storico, artistico, teatrale, scientifico, musicale, sociale, sportivo, scolastico, sanitario, umanitario, di volontariato e di pubblico interesse in genere;
 - possono essere accolte le istanze di concessione di locali per lo svolgimento di iniziative di tipo politico e/o sindacale (convegni, congressi e riunioni), debitamente motivate, da cui siano rilevabili finalità di pubblico interesse;
 - altre motivazioni ritenute valide a giudizio del concedente.
- c) è vietato l'utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso l'uso dei locali.



Art. 5
Canone e rimborso spese per
Concessioni per attività saltuarie

- a) l'uso del patrimonio immobiliare provinciale viene concesso, di norma, dietro corrispettivo di un canone di concessione e di un rimborso spese per consumi utenze, personale e servizi aggiuntivi vari e pulizie. Il canone concessorio e le spese vengono determinati dal Presidente della Provincia annualmente e pubblicate sul sito dell'Ente;
- b) in ogni caso, non sono compresi nel canone di cui al precedente comma, restando a carico del Concessionario, le spese per:
 - o la corresponsione, a soggetti autorizzati dalla Provincia, di compensi per prestazioni di lavoro connesse al funzionamento delle attrezzature delle sale;
 - o l'uso di strumenti informatici;
 - o la fotocopiatura e l'utilizzo di ogni altra attrezzatura;
 - o ogni altra prestazione pattuita.
- c) i beneficiari, al momento dell'accettazione delle condizioni e/o ritiro delle chiavi, dovranno presentare attestazione di pagamento riportante nella causale il nome del Concessionario e la data dell'evento;
- d) l'importo del canone concessorio ed il rimborso spese a carico del Concessionario deve essere versato alla Provincia almeno 5 giorni prima dell'iniziativa;
- e) l'accesso alle sale è consentito solo dietro esibizione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del canone concessorio e del rimborso spese i cui al presente articolo;
- f) il mancato pagamento del canone e del rimborso spese da parte del Concessionario comporta l'esclusione dall'utilizzo dei locali per il futuro;
- g) l'Amministrazione potrà agire contro il Concessionario moroso per il recupero coattivo del credito ai sensi di legge anche mediante l'incameramento della cauzione.

Art. 6
Canone e rimborso spese per concessioni
in uso continuativo

- a) per le concessioni in uso continuativo la quantificazione del canone di concessione sarà effettuata in misura forfettaria anche tenendo conto dell'ammontare delle spese di funzionamento sostenute dalla Provincia per il locale in argomento e dovrà essere versato nelle modalità prevista nell'atto di concessione;
- b) a seguito di sottoscrizione di concessione in uso continuativo, qualora il Concessionario non utilizzi il locale, sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo stabilito;
- c) il mancato pagamento del canone comporta l'automatica decadenza dal diritto di utilizzo e l'esclusione del moroso da ogni altra possibile concessione futura;
- d) l'Amministrazione potrà agire contro il Concessionario moroso per il recupero coattivo del credito ai sensi di legge anche mediante l'incameramento della cauzione.



Art. 7

Uso gratuito

- a) il Presidente della Provincia, può concedere l'utilizzo gratuito dei locali, esclusivamente ad enti pubblici, per iniziative di alto profilo sociale e culturale. Il Presidente della Provincia concede, per finalità istituzionali, l'uso gratuito dei locali ai gruppi consiliari, di concerto con il Presidente del Consiglio provinciale. Nei casi di cui al presente articolo, la Provincia richiede comunque, al Concessionario la prestazione della cauzione di cui all'articolo 8;
- b) il Presidente, o un Consigliere dallo stesso delegato, può disporre la concessione a titolo gratuito dei locali a soggetti, diversi da quelli di cui al comma a), per iniziative riconosciute di valore scientifico, o storico, o culturale, o sociale, aperte al pubblico, ad ingresso gratuito e connesse alle finalità istituzionali dell'Ente;
- c) la concessione a titolo gratuito prevede, in ogni caso, la corresponsione del rimborso spese di cui all'art. 5 comma a) e degli eventuali servizi accessori richiesti di cui all'articolo 5 comma b), salvo diversa ed eccezionale decisione assunta dal Presidente della Provincia;
- d) nel caso in cui si intenda ottenere la concessione gratuita dei locali dovranno essere chiaramente esplicitate le motivazioni in base alle quali il richiedente ritiene di poter ottenere la esenzione dal pagamento del canone;
- e) la concessione a titolo gratuito delle sale comporta per l'utilizzatore un'utilità economica che si configura come "vantaggio economico", ai sensi del "Regolamento per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di provvidenze e vantaggi economici". In tal caso, l'Amministrazione deve registrare il beneficiario nell'"Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica".

Art.8

Cauzione

- a) la concessione per attività saltuaria viene rilasciata previo versamento di una cauzione, stabilita annualmente con Decreto del Presidente, a garanzia della copertura di eventuali spese di ripristino delle attrezzature danneggiate. Il Concessionario è tenuto a versarla in contanti *brevi manu* all'Economo della Provincia di Savona, che ne rilascerà quietanza. La cauzione sarà restituita alla scadenza della concessione, previa verifica dello stato del locale concesso;
- b) per la concessione in uso continuativo la cauzione corrisponderà al 10% dell'importo del canone annuo di concessione, a copertura dei danni eventualmente cagionati e dovrà essere versata nelle modalità indicate nell'atto di concessione.

Art. 9

Presentazione istanza per utilizzo locali nei casi di concessioni per attività saltuarie

- a) coloro che intendono ottenere la concessione per attività saltuarie dei locali di proprietà provinciale dovranno presentare apposita istanza al Presidente della Provincia, di norma 15 giorni prima della data di utilizzo. Il modulo dell'istanza è reperibile sul sito istituzionale;



- b) in caso di richieste riguardanti lo stesso periodo di utilizzo, l'ordine cronologico di presentazione, certificato dal protocollo della Provincia, costituisce diritto di priorità nella concessione del locale richiesto;
- c) in nessun caso i locali possono essere concessi quando, per la natura e le caratteristiche dell'iniziativa/manifestazione, vi sia fondato timore che i locali, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni;
- d) in relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione possono essere previste ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Regolamento;
- e) in caso di rinuncia, il Concessionario è obbligato a comunicare l'eventuale rinuncia ai locali per iscritto al competente ufficio che ha autorizzato la concessione, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza della rinuncia/disdetta. In caso contrario il Concessionario perde il diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo;
- f) la Provincia può sospendere, rinviare e revocare la concessione, per cause di forza maggiore;
- g) la concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia in precedenza utilizzato i locali o le strutture in maniera difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento o non abbia provveduto al pagamento del canone stabilito.

Art. 10

Obblighi del concessionario

- a) la concessione in uso dei locali della Provincia comporta il rispetto e il corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. In particolare il Concessionario deve:
 - 1. osservare la normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, di igiene, e di sicurezza ed agibilità dei locali;
 - 2. rispettare la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività;
 - 3. vigilare che non venga danneggiato l'immobile concesso, gli arredi e le eventuali attrezzature in esso contenuti;
 - 4. rispondere di eventuali danni alla struttura, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature sopravvenuti in occasione e a causa dell'iniziativa promossa, e/o della gestione, per atti di negligenza, imprudenza, imperizia o per l'inosservanza in genere delle prescrizioni del presente Regolamento da parte del Concessionario;
 - 5. tenere sollevata e indenne la Provincia di Savona da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto della concessione, ivi compresi gli eventuali spazi esterni, spazi attigui e gli accessi;
 - 6. provvedere direttamente alle comunicazioni di legge nonché ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme, esonerando la Provincia di Savona da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza dei suddetti adempimenti o da uso dei locali e dei relativi impianti e attrezzature in modo contrario all'ordine pubblico, all'incolumità pubblica o al buon costume;
 - 7. non effettuare durante l'utilizzo dei locali concessi alcuna forma di pubblicità commerciale;



8. rispettare e far rispettare gli obblighi che gli derivano, in qualità di responsabile dell'organismo, dall'art. 2 della Legge n. 584 del 11/11/1975 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";
 9. obbligo del pagamento della cauzione prevista all'art. 8 del presente Regolamento;
 10. obbligo di pagamento del canone di concessione e del rimborso spese previsti agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
 11. obbligo di restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 12. obbligo di garantire che l'utilizzo del bene sia conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione provinciale in merito ad eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
 13. obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione provinciale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
 14. divieto di arrecare danni agli immobili e alle loro pertinenze;
 15. il divieto di affiggere su tabelloni, vetri e porte con materiale collosivo o mediante l'uso di scotch o altro sistema che possa arrecare danno alle attrezzature;
 16. il divieto di svolgere attività di vendita o di raccolta fondi durante le manifestazioni;
 17. dovrà essere scrupolosamente osservato l'orario d'uso della sala così come riportato nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia;
 18. il concessionario sarà inoltre responsabile, al termine della manifestazione, dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura attenta dei vari ingressi (comprese le finestre). Le chiavi della sala dovranno essere riconsegnate al dipendente provinciale addetto durante l'orario di apertura degli uffici. Alla riconsegna delle chiavi sarà effettuata una verifica dello stato dei luoghi congiunta con il dipendente provinciale incaricato;
 19. l'Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono rinvenute incustodite nella sala al termine della manifestazione. Le sale devono essere lasciate in ordine dopo il loro utilizzo;
 20. un dipendente provinciale potrà essere incaricato dell'apertura e relativa chiusura delle sale, fermo restando l'obbligo di custodia gravante sul concessionario all'uso delle medesime.
- b) per le concessioni in uso continuativo vige l'ulteriore obbligo di stipulare polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari a Euro 2 milioni adeguato per danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell'ufficio ed a presentare alla Provincia debita quietanza di pagamento del premio assicurativo, prima della sottoscrizione della concessione d'uso.

Art. 11

Modalità di utilizzo delle attrezzature per la concessione della sala "Caduti di Nassiriya"

- a) l'utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione presso il locale in concessione può essere concesso al richiedente su espressa richiesta scritta. La richiesta deve essere espressamente inoltrata prima dell'utilizzo della sala all'ufficio di Segreteria di Presidenza che consegnerà altresì una chiave per l'attivazione dell'interruttore che alimenta le attrezzature della sala;
- b) l'eventuale presenza di personale tecnico fornito dal Concessionario a supporto di eventi e manifestazioni deve essere preventivamente richiesta e concordata con il competente servizio Patrimonio;



- c) le Attrezzature disponibili all'interno della Sala "Caduti di Nassiriya" sono: impianto audio, video proiettore con connessione HDMI, n. 3 microfoni fissi, n. 1 radio microfono, telecamera utilizzabile per videoconferenze, connessione cablata internet, n. 1 cavo di rete, n. 1 cavo usb, n. 1 cavo hdmi;
- d) l'utilizzo della rete con traffico internet deve rispettare la normativa vigente;
- e) non viene fornito il pc e il software di gestione delle videoconferenze;
- f) l'attrezzatura in utilizzo deve essere riconsegnata alla fine dell'evento al personale provinciale addetto. Qualora l'evento finisse in giornate non lavorative la riconsegna dell'attrezzatura sarà effettuata previo appuntamento con il personale provinciale addetto, in giornate lavorative;
- g) è severamente vietata la manomissione delle attrezzature in uso e degli impianti;
- h) in caso di danneggiamento dell'attrezzatura utilizzata sarà trattenuta la cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- i) al termine del periodo di utilizzo, il Concessionario deve lasciare le sale e i locali annessi nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un non corretto utilizzo da parte del Concessionario dei locali dati in concessione, le spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a completo carico del Concessionario.

Art. 12
Modalità di rilascio
delle concessioni per attività saltuarie

- a) Le concessioni per attività saltuarie sono rilasciate dal Dirigente del Patrimonio su decisione del Presidente della Provincia. Le istanze, redatte sull'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla Segreteria di Presidenza e vengono esaminate dal Presidente della Provincia, o da un Consigliere dallo stesso delegato;
- b) In ogni caso il Presidente, o un Consigliere dallo stesso delegato, può imporre eventuali modifiche al programma dell'iniziativa da svolgersi nei locali provinciali o l'adozione di particolari cautele o accorgimenti, atti a salvaguardare la sicurezza ed il decoro degli stabili.
- c) L'Ufficio Patrimonio provvede agli adempimenti successivi alla concessione in uso dei locali rilasciando apposita comunicazione di concessione ai richiedenti in tempi utili all'utilizzo della sala.

Art. 13
Modalità di rilascio
delle concessioni in uso continuativo

- a) Le concessioni in uso continuativo possono essere concesse su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4 da presentare all'ufficio Patrimonio. Le istanze vengono esaminate dal Presidente della Provincia, o da un Consigliere dallo stesso delegato e saranno regolate previa sottoscrizione di apposito atto di concessione tra il Dirigente del Servizio Patrimonio ed il Concessionario;
- b) A suo insindacabile giudizio la Provincia di Savona potrà prevedere nell'atto di concessione, ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste nel presente Regolamento.



Art. 14

Divieto di sub-concessione

- a) La concessione è strettamente personale ed è rilasciata esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dell'immobile/locale concesso;
- b) È vietata qualsiasi forma di sub-concessione o locazione dei beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto o temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta della Provincia.

Art. 15

Sospensione o revoca della concessione

- a) La Provincia di Savona, si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo tranne il rimborso di quanto eventualmente già versato per l'utilizzo del locale;
- b) L'Amministrazione può, inoltre, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento:
 - per sopraggiunti impegni imprevedibili e inderogabili, per cause di forza maggiore o per proprie necessità che non possano essere soddisfatte diversamente. In tal caso il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, tranne il rimborso di quanto eventualmente già versato per l'utilizzo del locale;
 - nel caso in cui il Concessionario, per sua colpa od omissione, provochi situazione di possibile pericolo per il pubblico, per la struttura, di grave danno per l'immagine dell'Amministrazione Provinciale o comunque violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti;
 - per constatate irregolarità nell'utilizzo;
 - per inosservanza, senza necessità di preventiva diffida, del presente Regolamento, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni.
- c) In caso di accertata violazione delle norme da parte del Concessionario resta preclusa allo stesso la possibilità di ottenere nuove concessioni di locali provinciali se non decorso almeno un anno dall'accertamento e previo risarcimento dell'eventuale danno;
- d) La revoca della concessione non prevede diritto di rivalsa alcuna da parte del Concessionario nei confronti dell'Ente.

Art. 16

Regime di responsabilità

- a) La Provincia concedente si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a cose o persone in occasione dell'uso dei locali messi a disposizione, a causa di furti, avarie, smarrimenti, incendi, eccessivo afflusso di pubblico ed altri simili eventi dannosi;
- b) I danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati alla Provincia, devono essere rimborsati dal Concessionario.



Art. 17

Competenze

- a) Ogni adempimento burocratico attinente all'applicazione del presente regolamento è di competenza:
- dell'Ufficio Segreteria di Presidenza;
 - dell'Ufficio Patrimonio, dal momento della decisione del Presidente in ordine alla concessione dei locali, fatto salvo quanto possa far carico al Settore competente, sotto il profilo tecnico, ivi inclusa la sicurezza dei locali.

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

- a) Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia e dovrà essere integralmente accettato dal richiedente;
- b) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione.

Art. 19

Controversie

- a) Per tutte le controversie eventualmente insorgenti, le parti si impegnano, prima di adire l'Autorità giudiziaria competente, a nominare un collegio conciliativo composto da tre membri di cui due linearmente scelti, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra questi, per tentare la definizione bonaria della controversia. In caso di ricorso all'Autorità giudiziaria, le parti convengono che sarà competente il Foro di Savona.



ALLEGATO 1

a) Sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini”

La sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini” è riservata, di norma, alle attività dell’Amministrazione (Consiglio, Commissioni consiliari e Gruppi consiliari), nell’esercizio delle loro attività istituzionali.

L’uso della sala, può essere concesso per scopi istituzionali ed, in casi eccezionali, per riunioni di rilevante importanza per un periodo non eccedente a due giorni consecutivi, può altresì essere prevista la presenza di un soggetto autorizzato dalla Provincia.

Di norma la Sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini” viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

b) Sala riunioni della Giunta provinciale

La sala della Giunta provinciale è riservata, di norma, alle attività istituzionali dell’Ente.

L’uso della sala può essere concesso per scopi istituzionali ed, in casi eccezionali, per riunioni di rilevante importanza.

Di norma la Sala della Giunta Provinciale viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

c) Ridotto della sala del Consiglio provinciale “Sandro Pertini”

L’uso del ridotto della sala Consiglio non può essere concesso nelle giornate di seduta del Consiglio provinciale, né in quelle destinate alle riunioni delle Commissioni consiliari.

Di norma la Sala del Consiglio provinciale viene concessa durante l’orario di normale apertura degli uffici dell’Amministrazione.

d) Sala “Caduti di Nassiriya”

La sala “Caduti di Nassiriya” può essere concessa per esposizioni ed altre iniziative, con possibilità di svolgimento contestuale nella stessa di più manifestazioni. In tale ultimo caso al Concessionario viene consegnato, a cura della Segreteria del Presidente, un elenco contenente le iniziative programmate nella sala, nel periodo interessato.

La sala viene concessa in uso per periodi che non possono superare i dieci giorni consecutivi, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.

L’uso della sala “Caduti di Nassiriya” può essere riservato, per determinati periodi dell’anno, alle iniziative dell’Amministrazione.

e) Locale Piano terra

Al piano terra del Palazzo Provinciale insiste un locale di mq. 19, adiacente all’atrio di ingresso del Palazzo, ed avente un ingresso indipendente dal porticato esterno che affaccia su via Sormano.

Il locale può essere concesso per l’indizione di riunioni, incontri e altre specifiche attività propedeutiche al raggiungimento degli scopi associativi dei richiedenti. Il Locale al Piano terra può essere concesso anche per un periodo eccedente a un mese.